

CONVENZIONE

TRA

La REGIONE VENETO rappresentata dal dott. Franco Toniolo nato a Mirano il 13 gennaio 1950 e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Segretario Regionale e in virtù del Decreto n. 928 del 16/7/2003 di avocazione atti e provvedimenti di competenza della Direzione per i Servizi Sanitari. Art. 10, comma 3, L.R. n. 1/97, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2420 del 08 agosto 2003 a sottoscrivere il presente atto

e

L'Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo, codice fiscale 00896790268, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Angelo Lino Del Favero

PREMESSO CHE

- con D.G.R. del Veneto n. 1610 del 21/6/02 è stato istituito il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT);
- con il medesimo provvedimento è stato inoltre stabilito che i rapporti di natura organizzativa e finanziaria tra la struttura regionale di competenza e la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria interessata siano regolati da apposita convenzione;
- con Decreto Regionale n. 614 del 26.05.2003 a firma del Segretario Regionale Sanità e Sociale, si è provveduto ad individuare quale sede operativa del CRAT l'Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 OGGETTO

La presente Convenzione regola, come previsto al punto 3 della D.G.R.V. n. 1610/2002, i rapporti tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo per la conduzione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT),

Art.2 DENOMINAZIONE DEL COORDINAMENTO

Il Coordinamento ha la seguente denominazione:

- Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT)

Art.3 SEDE

Il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali è collocato presso l'Azienda U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, nei locali del Presidio Ospedaliero di Conegliano Via Bgt. Bisagno n. 4

Art.4 DIREZIONE DEL CRAT

La direzione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali è stata affidata, con Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 614 del 26.05.2003, al dott. Antonio Breda, Dirigente Medico dipendente dell'Azienda U.L.S.S. 7.

art. 5 COMPETENZE DEL CRAT

Le competenze del CRAT sono descritte, nel dettaglio, nel provvedimento di Istituzione del Coordinamento in esame (D.G.R.V. n. 1610/2002) e nei collegati provvedimenti regionali in materia. Il CRAT dovrà assicurare in aggiunta a tali funzioni, la gestione amministrativa e contabile dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione.

La Direzione Regionale di riferimento è competente in termini di indirizzo e

monitoraggio e sviluppa con il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali un sistema funzionale ad alta integrazione.

Art.6 DOTAZIONE ORGANICA DEL CRAT

Il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali si doterà, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dalla normativa regionale, oltre al Coordinatore del medesimo, del seguente personale:

n. 1 medico;

n. 1 amministrativo laureato;

n. 2 unità amministrative dedicate alla gestione dell'Accordo per la Plasmaderivazione nonché all'attività corrente.

Art.7 PRESTAZIONI GARANTITE DALL'AZIENDA ULSS N. 7

L'Azienda:

- Fornisce i locali ed ogni prestazione tecnico logistica necessaria;
- Garantisce la gestione amministrativa ed economale del CRAT;
- Fornisce il supporto amministrativo e tecnico necessario allo svolgimento delle attività del CRAT;

Art.8 INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE

Per l'acquisizione di risorse umane e tecniche necessarie a dare concreto avvio al funzionamento del CRAT, la Regione assegna, per il 2° semestre del corrente anno finanziario, all'Azienda ULSS n. 7, un contributo di euro 175.000,00 da erogarsi in un'unica soluzione successivamente alla presentazione del programma dell'attività del CRAT anno 2003.

Per gli anni successivi, si prevede di assegnare alla suddetta Azienda Ulss, un finanziamento annuo finalizzato a consentire l'espletamento dell'attività del CRAT, sulla base del programma presentato del responsabile del

centro.

Con provvedimenti regionali verranno, periodicamente ed anticipatamente, messi a disposizione dell'Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo gli importi previsti nei capitoli di bilancio necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali assegnate al CRAT dalla normativa regionale.

Art.9 MODALITA' DI VERIFICA DEI RISULTATI

Il programma annuale dell'attività del CRAT viene presentato dal Coordinatore Responsabile alla competente Direzione Regionale e dovrà contenere obiettivi espliciti e misurabili per le varie funzioni con le relative voci di costo (stime).

A consuntivo dovranno essere trasmesse, alla Direzione Regionale competente, dettagliate relazioni con specificato il grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando eventuali scarti rispetto agli stessi e alle previsioni di spesa nonché le relative motivazioni.

Art.10 RISOLUZIONE

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per la realizzazione dell'attività del Coordinamento, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni di cui alla presente Convenzione oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Art.11 PUBBLICAZIONE E RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati scientifici dell'attività, nonché studi, prodotti, metodologie, sviluppati nell'ambito dell'attività del Coordinamento e i cui oneri gravano sulla presente Convenzione sono di proprietà della Regione del Veneto.

Art.12 FORO COMPETENTE

Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte fra le parti nell'applicazione della presente Convenzione è quello di Venezia.

Art.13 RINVIO

Per quanto non contemplato espressamente dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 DPR 26.04.1986, n. 131.

La presente convenzione dattiloscritta in numero di cinque fogli è composta da numero tredici articoli.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

per la

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

IL SEGRETARIO REGIONALE

SANITA' E SOCIALE

per la

AZIENDA ULSS n. 7 DI PIEVE DI SOLIGO

IL DIRETTORE GENERALE